



Come denunciare una diffamazione su Facebook

Autore : Marco Borriello

Data: 12/11/2015

Modalità e procedura, le autorità competenti e l'atto di querela per denunciare un post, un commento o una frase offensiva, ingiuriosa e diffamante, pubblicata sui Facebook o su altri social network.

Diffamazione su internet o su Facebook in forte aumento: i tanto amati social network nascondono molteplici insidie e sono spesso causa di litigi e dissapori, ma se un **post**, un **tag**, una **foto**, un **link** o comunque quanto pubblicato da qualcuno ci offende, scatta la responsabilità penale. Vediamo cosa succede e come procedere

Le persone erroneamente credono che gli **insulti** pronunciati al riparo del proprio **Pc** siano privi di rilevanza, quando al contrario, sono a tutti gli effetti dei comportamenti perseguibili sia **penalmente** (come **reati**) che **civilmente** (**risarcimento del danno**).

In particolare, se con una foto oscena, piuttosto che con una frase inopportuna, si offendono il **decoro** oppure l'**onore** e la dignità di una persona, scatta la responsabilità per **diffamazione**. Tale **reato** è specificatamente disciplinato dal codice penale ed è punibile con la reclusione fino a un anno **[1]**, procedibile a denuncia - querela della persona offesa.



Nel nostro caso, in verità, la **Cassazione [2]** ha precisato che se si offende qualcuno tramite un post pubblicato sulla bacheca di **Facebook**, si riscontrano gli estremi del **reato di diffamazione aggravata [3]**. Suddetta aggravante si giustifica per via della **capacità di internet di coinvolgere e raggiungere molte persone, provocando quindi un danno diffuso e maggiore alla persona**. La Cassazione precisa che il numero di amicizie su **Facebook** ha **la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e, pertanto, di amplificare l'offesa in ambiti sociali allargati e concentrici**. Pertanto, chi offende a mezzo Facebook rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o una multa non inferiore a euro 516. E ciò vale anche se il profilo è “chiuso” alla stretta compagine dei propri contatti.

La predetta precisazione non è di poco conto. La configurabilità in tal caso della diffamazione a **mezzo stampa**, implica la competenza del Tribunale a scapito del Giudice di Pace. Da un punto di vista pratico, ciò significa che il procedimento deve necessariamente avviarsi tramite una **denuncia - querela** formale da presentare presso i Carabinieri o la Procura della Repubblica territorialmente competente. I tempi del procedimento sono quindi inevitabilmente più lunghi rispetto a quelli del Giudice di Pace, di durata sicuramente più breve.

Detto ciò vediamo come istruire la **denuncia-querela**.

Innanzitutto **a chi** va presentata la denuncia-querela: si può farlo davanti ai Carabinieri, la polizia postale o presentandosi direttamente presso la Procura della Repubblica. Se nei primi due casi la vittima potrà limitarsi a esporre verbalmente il crimine (saranno le forze dell'ordine a redigere il verbale e a compilare l'atto da sottoscrivere), nel secondo caso si deposita un atto già compilato dal proprio **avvocato**. In realtà, anche se si decide di affidarsi ai Carabinieri, la consulenza di un legale è quanto mai consigliata, soprattutto per il supporto probatorio che va allegato all'atto. Le **prove**, infatti, costituiscono l'elemento determinante che potrà costituire la buona riuscita o meno del procedimento penale. Per quanto riguarda questo aspetto si rinvia all'articolo: "[Come recuperare un post offensivo su Facebook](#)".

Come si redige la denuncia-querela. In primo luogo, oltre all'indicazione delle



proprie generalità, è opportuno trascrivere integralmente il **post offensivo** nonché la data e l'ora del medesimo. È inoltre importante precisare quando si è venuti a conoscenza della diffamazione: è da questo momento, infatti, che decorre il termine di tre mesi per il **deposito** della **querela** [4].

La denuncia deve altresì evidenziare il post offensivo subito, ad esempio riportando i commenti degli altri lettori nonché indicando il numero di persone che hanno letto o avrebbero visto la pubblicazione incriminata. Tale descrizione è fondamentale anche per dimostrare l'incisività della **diffamazione** perpetrata a proprio **danno**.

Infine è opportuno allegare alla querela la copia cartacea e digitale (copiare il tutto su un cd) dello scritto offensivo e degli altri elementi sopra indicati (commenti di terzi, etc.)

C'è da aggiungere che, pur avendo il cittadino piena facoltà di procedere autonomamente, se pensate di aver subito una **diffamazione** tramite **Facebook**, sarà buona regola rivolgersi a un legale, affinché valuti la ricorrenza degli estremi del **reato**, redigendo la conseguente denuncia - querela e indirizzando la **vittima** verso la strada migliore.

In conclusione, è bene ricordare, che il querelante diffamato potrà ottenere il risarcimento dei danni economici e morali sofferti a seguito della diffamazione, costituendosi parte civile nel procedimento penale in questione.

Note:

[1] Art. 595 cod. pen.

[2] Cass. sent. n. 24431/2015 del 28.04.2015.

[3] Art. 595, 3° comma cod. pen.

[4] Art. 124 cod. pen.